

Causa T-513/93

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Spedizionieri doganali — Nozione di impresa e di associazione d'impreses — Decisione di associazione d'impreses — Fissazione delle tariffe — Disciplina statale — Applicabilità dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81 CE)»

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) 30 marzo 2000 II-1810

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Intese — Impresa — Nozione*
[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]
2. *Concorrenza — Intese — Accordi tra imprese o associazioni di imprese — Organizzazione professionale nazionale che raggruppa tutti gli spedizionieri doganali — Fissazione delle tariffe delle prestazioni professionali — Decisione di un'associazione di imprese*
[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]

3. *Concorrenza — Norme comunitarie — Ambito d'applicazione ratione materiae — Comportamento imposto da provvedimenti statali — Esclusione — Presupposti — Normativa nazionale che impone la fissazione di una tariffa uniforme da parte di un'organizzazione che raggruppa i rappresentanti degli spedizionieri doganali*
[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]

4. *Concorrenza — Intese — Incidenza sul commercio fra Stati membri — Fissazione, da parte di un'organizzazione professionale nazionale, di una tariffa uniforme e vincolante per tutti gli spedizionieri doganali*
[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]

1. La nozione d'impresa ai sensi dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE) abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

(v. punto 36)

D'altro canto, dato che, ai sensi del diritto nazionale, i membri di una siffatta organizzazione non possono essere qualificati come esperti indipendenti e non sono tenuti a fissare le tariffe prendendo in considerazione, oltre agli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese che li hanno designati, l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi, le decisioni con cui tale organizzazione fissa le tariffe delle prestazioni professionali devono essere considerate non come decisioni statali per mezzo delle quali essa svolgerebbe pubbliche funzioni, ma come decisioni di un'associazione di imprese che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

2. Essendo l'attività degli spedizionieri doganali un'attività economica e dovendo quindi gli spedizionieri essere considerati imprese ai sensi dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE), un'organizzazione professionale che raggruppa i rappresentanti della professione deve essere considerata come un'associazione di imprese ai sensi di tale articolo, senza che il suo status di diritto pubblico possa ostare all'applicazione di quest'ultimo.

(v. punti 39, 55-56)

3. Gli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa. Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa

nazionale, o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, gli artt. 85 e 86 non trovano applicazione. In una situazione del genere la restrizione della concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese. Gli artt. 85 e 86 del Trattato si applicano invece nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese. Inoltre, la possibilità di escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dall'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, per via del fatto che esso è stato imposto alle imprese in questione dalla normativa nazionale esistente o che quest'ultima ha eliminato ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, è applicata in modo restrittivo dai giudici comunitari.

A questo proposito, anche se una normativa nazionale, che impone ad un'organizzazione professionale che raggruppa tutti i rappresentanti degli spedizionieri doganali di adottare una tariffa uniforme e vincolante, comporta limiti considerevoli alla concorrenza e rende praticamente difficoltoso per gli spedizionieri doganali porre in essere una vera e propria concorrenza in termini di prezzi, essa non impedisce comunque il sussistere di una certa concorrenza, atta ad essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi degli spedizionieri stessi, poiché non prevede livelli o massimali

di prezzo determinati da prendere necessariamente in considerazione in sede di fissazione della tariffa e non definisce criteri in base ai quali la detta organizzazione professionale debba elaborare tale tariffa.

Dato che un'organizzazione del genere gode di un margine di manovra nell'assolvere gli obblighi imposti dalla normativa nazionale, in virtù del quale essa avrebbe potuto e dovuto operare in maniera tale da non restringere la concorrenza esistente, gli effetti restrittivi sulla concorrenza risultanti da una tariffa da essa fissata possono trovare la loro origine nel suo comportamento.

(v. punti 58-62, 72)

4. Le decisioni con le quali un'organizzazione professionale che raggruppa tutti i rappresentanti degli spedizionieri doganali di uno Stato membro fissa una tariffa uniforme e vincolante per tutti gli spedizionieri doganali possono incidere sugli scambi intracomunitari, anche dopo la realizzazione del mercato interno, perché vari tipi di operazioni di importazione o di esportazione di merci all'interno della Comunità possono sempre richiedere l'espletamento di formalità doganali.

(v. punti 81, 83)